



**CONFCOMMERCIO**  
IMPRESE PER L'ITALIA

***Conversione in legge del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73,  
recante “Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per  
le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”  
(A.C. 3132)***

***CAMERA DEI DEPUTATI  
V° Commissione  
(Bilancio, tesoro e programmazione)***

***Roma, 28 maggio 2021***

### *Il contesto macroeconomico*

Il D.L n. 73/2021 va inquadrato in un contesto macroeconomico che evidenzia inequivocabili segnali di miglioramento.

La diffusione dei contagi connessi alla pandemia - sia per il procedere spedito della campagna vaccinale, sia per l'approssimarsi delle condizioni climatologiche estive più sfavorevoli alla replicazione del virus - è in drastico calo sul territorio nazionale da qualche settimana, essendo ormai prossima alla soglia dei 50 casi per 100mila abitanti che consente il tracciamento, la rapida individuazione e il blocco di eventuali focolai. Il passaggio in zona bianca di tutte le regioni dovrebbe, quindi, condurre alla progressiva rimozione delle restrizioni alla libertà di movimento delle persone nel giro delle prossime tre settimane, pur con la dovuta prudente gradualità, con innegabili auspicati benefici sulla ripresa di tutte le attività economiche.

Al momento, tuttavia, molte attività dei servizi operano a ritmi estremamente contenuti. Il terreno da recuperare appare eccezionalmente ampio. Nel 2020, i consumi pro capite dei residenti sono diminuiti di circa 1.800 euro in termini reali. Nel 2021, pure in un contesto favorevole di crescita, solo un terzo di questa perdita verrà recuperato.

Più precisamente, solo a partire dal prossimo mese di giugno, se confermate le tendenze in atto e le correlate riaperture, la ripresa potrà assumere un'intensità pienamente soddisfacente. Per adesso, nonostante molti indicatori per effetto del confronto statistico con marzo ed aprile del 2020 evidenzino tassi di variazione straordinari, la crescita è ancora più un auspicio che una realtà. Sebbene gli indicatori congiunturali sull'andamento della domanda per consumi elaborati da Confcommercio esibiscano incrementi tendenziali in doppia cifra - prossimi, in media, al 45% nel mese di aprile - si tratta di stime da interpretare con estrema cautela, considerando che nel confronto con aprile 2019 il livello della spesa reale è ancora inferiore del 23%. Nei settori del turismo e della ricreazione, della mobilità, della distribuzione non alimentare, i crolli sono spesso prossimi o superiori al 70%.

Dopo un primo trimestre di contrazione dell'attività produttiva, seppure meno elevata rispetto alle stime, e un aprile ancora in negativo, nel mese di maggio l'economia italiana dovrebbe avere sperimentato una variazione congiunturale ampiamente positiva. Queste indicazioni risulterebbero coerenti con il raggiungimento di una crescita prossima o superiore al 4% nel complesso del 2021. Le nostre stime attuali sono improntate ancora a una certa cautela: i rischi di una sottostima, pertanto, sono prevalenti rispetto a quelli di una sovrastima del tasso di variazione annuale del prodotto lordo.

Vale la pena di segnalare l'eventualità che nei prossimi mesi, soprattutto per il manifestarsi di inevitabili picchi di domanda nei mercati dei beni e servizi finali di consumo per il venire meno delle restrizioni da lockdown e per l'utilizzo di buona parte del risparmio forzoso detenuto in forma liquida sui conti bancari, si riacutizzi la dinamica inflazionistica, non solo per un ritardo dell'offerta, meno rapida nell'adeguarsi e alla domanda, ma anche per un evolversi in tal senso della componente importata della crescita dei prezzi. Lo dimostrano i recenti andamenti delle quotazioni delle materie prime non energetiche, che stanno evidenziando incrementi in doppia cifra rispetto ai livelli precedenti la pandemia, mentre per

le quotazioni del greggio, oltre i 66 dollari per barile, il recupero dello shock pandemico non solo è completo, ma si sta approssimando ai massimi del 2018. Una valutazione basata sulle medie delle variazioni congiunturali mensili di lungo termine, porterebbe al raggiungimento di una variazione tendenziale dei prezzi attorno al 2% in prossimità della fine dell'estate 2021 per rientrare poi rapidamente attorno all'1,2-1,4% e ivi collocarsi stabilmente per il 2022. Questa valutazione, però, non incorpora né possibili shock esterni né l'effetto di strozzature dell'offerta. Esercizi meno prudentiali indicherebbero la possibilità, in caso di impulsi duraturi sui prezzi delle materie prime e sugli squilibri tra domanda e offerta, del raggiungimento di una variazione tendenziale dei prezzi al consumo oltre il 3,5% per la fine del corrente anno, con un declino molto lento nel corso del prossimo. Quest'eventualità deprimerebbe la crescita effettiva. Inoltre, scelte meno accomodanti delle banche centrali costituirebbero un ulteriore problema nel processo di consolidamento della ripresa.

Solo un efficace processo di investimento delle risorse europee potrebbe disinnescare gli effetti più pericolosi di un'inattesa accelerazione dell'inflazione.

Nel merito dei contenuti del decreto, il provvedimento distribuisce complessivamente 40 miliardi di extradeficit, con la novità principale rispetto ai decreti precedenti di adottare accanto al criterio del fatturato anche quello dell'utile, almeno come opzione di chiusura da realizzarsi alla fine della prossima estate.

Il provvedimento destina circa 15,4 miliardi ai nuovi ristori a fondo perduto per le imprese e le partite IVA colpite dalla pandemia, rispetto ai quali Confcommercio giudica favorevolmente l'ampliamento delle tipologie d'intervento e il loro almeno parziale rafforzamento.

## **DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CREDITO E INCENTIVI**

### **1. Contributo a fondo perduto (art. 1)**

In considerazione degli effetti protratti che le misure di contenimento dell'emergenza sanitaria continuano ad avere sul tessuto imprenditoriale e sul lavoro autonomo, il Governo ha destinato circa il 38 per cento delle risorse dedicate al provvedimento alla compensazione delle perdite subite dagli operatori economici nel contesto delle restrizioni socio-economiche.

Si condivide il crescente stanziamento di risorse rispetto ai precedenti provvedimenti di sostegno centrati sui contributi a fondo perduto e la diversificazione delle modalità di accesso alle misure recate dall'articolo 1, le quali potrebbero consentire, in un'ottica di maggiore inclusività, anche il coinvolgimento di operatori che, benché soggetti a misure di contingentamento della propria attività, non sono finora riusciti ad accedere alle compensazioni varate negli ultimi mesi.

Altrettanto condivisibile la riproposizione del contributo a fondo perduto di cui all'articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, in forma automatica e diretta, che va incontro alle richieste di semplificazione e rapidità nell'erogazione dei ristori. Così come la possibilità di utilizzo di un periodo alternativo per il calcolo della perdita di fatturato/corrispettivi, determinata, in questo caso, tramite il confronto tra all'ammontare medio mensile del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 e quello del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020, che recepisce, seppur parzialmente, la richiesta di maggiore inclusività dei sostegni. In tale ottica, desta interesse anche la nuova misura dedicata ai soggetti con ricavi /compensi compresi tra i 10 e i 15 milioni di euro, che però appare al momento residuale

rispetto alle altre misure di sostegno. Ad essa infatti vengono destinate solo le risorse eventualmente non utilizzate nell'ambito degli altri contributi.

Permangono, tuttavia, requisiti e criteri di accesso ai contributi, sia in termini soggettivi legati all'ammontare dei ricavi/compensi, che oggettivi, legati al calo del fatturato/corrispettivi almeno del 30 per cento, che potrebbero non consentire l'inclusione di soggetti che hanno subito riduzioni del proprio giro di affari comunque significative. Anche la misura del contributo, parametrata alla media mensile ed a percentuali progressive rispetto agli scaglioni di ricavi/compensi, continua a risultare non allineata alle effettive perdite indotte dalla crisi sanitaria.

Tali criticità dovrebbero essere tenute in considerazione nell'ambito della declinazione delle modalità di attuazione del contributo a fondo perduto previsto per gli operatori economici che hanno subito un peggioramento del risultato economico d'esercizio del 2020, rispetto a quello del 2019, con particolare riferimento alle percentuali che il Ministro dell'economia e delle finanze dovrà individuare ai fini dell'accesso al nuovo sostegno e della determinazione della misura del contributo da erogare. Si segnala, a tale proposito, l'opportunità di fissare percentuali che consentano alla misura di realizzare l'obiettivo perequativo a cui è finalizzata.

Si ritiene utile, inoltre, continuare a garantire la massima semplicità delle procedure di accesso ai sostegni, limitando gli oneri legati ad autodichiarazioni attestanti i contributi già ricevuti, da ritenersi in certa misura ridondanti rispetto alle attuali possibilità informatiche di tracciamento dei contributi pubblici. Allo stesso tempo, la richiesta di anticipazione degli adempimenti fiscali, ai fini dell'accesso al contributo legato al peggioramento del risultato economico di esercizio, potrebbe determinare "colli di bottiglia" per i soggetti economici che intendono presentare istanza. In ultimo, rispetto ai termini temporali fissati per la presentazione delle istanze relative a tale contributo, si nota un disallineamento rispetto alle altre misure recate dall'articolo in commento: mentre queste ultime prevedono un termine di sessanta giorni dall'avvio della procedura telematica, nell'ambito della misura legata al risultato economico i termini sono ridotti a trenta giorni.

## **2. Misure per l'accesso al credito e la liquidità delle imprese**

E' assolutamente centrale, a nostro avviso, che in tema di accesso al credito e liquidità delle imprese, si accompagni con attenzione il delicato passaggio da una fase di sostegno straordinario ad una di programmazione di investimenti di più ampio respiro per il rilancio del sistema produttivo. In tal senso si valuta ancora precoce intervenire sin da ora in una logica di *phasing out* sulle misure straordinarie finora adottate. Al riguardo, sarebbe invece preferibile attendere una ripresa più consolidata dei flussi finanziari delle imprese, collegata al pieno abbandono delle misure di limitazione e di contingentamento imposte.

Il riferimento è in particolare alla proroga, solo parziale, della **moratoria dei debiti bancari** ed alla riduzione generalizzata delle coperture di garanzia offerte dal Fondo PMI.

La proroga della moratoria dei debiti bancari al 31 dicembre 2021 disposta dal decreto, seppur opportuna, viene però circoscritta alla sola quota capitale dei finanziamenti.

Sempre in tema di moratoria, si registra inoltre un allentamento delle misure di semplificazione nelle procedure, con la previsione esplicita di richiesta di rinnovo da parte dei soggetti interessati, entro un termine perentorio - il 15 giugno - a fronte dell'automatismo previsto nelle precedenti rimodulazioni della scadenza della misura. Resta

comunque sentita l'esigenza di prevedere moratorie di durata più ampia per imprese e professionisti, soprattutto per i settori maggiormente colpiti dalle restrizioni conseguenti all'emergenza sanitaria.

Per quanto riguarda la durata dei **finanziamenti coperti dalla garanzia pubblica**, pur registrando un passo in avanti (la durata massima dei finanziamenti viene portata da 72 a 120 mesi) torniamo ad evidenziare la necessità di definire, in raccordo con la Commissione europea, durate ben più ampie, tali da consentire una concreta sostenibilità delle rate dei piani di ammortamento, soprattutto per le imprese operanti nei settori maggiormente colpiti dagli effetti dell'emergenza epidemiologica.

Peraltro, viene meno il limite massimo al costo degli interventi a carico di imprese e professionisti per i finanziamenti fino a 30.000 euro.

In relazione alla generalizzata riduzione della copertura della garanzia pubblica rispetto alle esigenze della fase di ripresa, condivisibile invece il mantenimento del livello finora previsto di copertura attraverso i confidi.

Positivo il ripristino per lavoratori autonomi, professionisti e imprenditori individuali della possibilità di accedere all'intervento del **Fondo Gasparrini per la sospensione dei mutui prima casa**. Bene, quindi, la fissazione del termine per la presentazione delle richieste disposta dall'art. 64, comma 1, anche se vanno aggiornati i riferimenti temporali per l'accesso al beneficio con riferimento al calcolo della perdita di fatturato, individuati dall'art. 54 del decreto-legge n. 18 del 2020 (Cura Italia).

## **DISPOSIZIONI IN MATERIA FISCALE**

### **1. Estensione e proroga del credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda di cui all'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (art. 4)**

Si accoglie con favore la proroga, per le strutture turistico-ricettive, del credito d'imposta sulle locazioni, da aprile a luglio 2021, nonché il riconoscimento del medesimo credito d'imposta in favore di tutte le imprese ed i lavoratori autonomi, con ricavi o compensi fino a 15 milioni di euro e con un calo di fatturato di almeno il 30% riferito al periodo pandemico compreso tra aprile 2020 e marzo 2021, per i mesi da gennaio a maggio 2021. Si auspica, tuttavia, che, anche per quest'ultimi soggetti, in una logica di trattamento uniforme, sia stabilita un'estensione del beneficio al mese di luglio 2021. Si ritiene altresì opportuno estendere la misura anche ad operatori economici, con ricavi o compensi superiori a 15 milioni di euro che abbiano subito il medesimo calo di fatturato.

### **2. Misure urgenti per il settore tessile e della moda, nonché per altre attività economiche particolarmente colpite dall'emergenza epidemiologica (art. 8)**

La disposizione in esame estende, al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021, il credito di imposta, già previsto dal decreto Rilancio, volto a contenere gli effetti negativi sulle rimanenze finali di magazzino. La misura è stabilita in favore delle imprese operanti nell'industria tessile e della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria.

Si ritiene opportuno, alla luce della *ratio* ispiratrice della norma, prevedere esplicitamente che tale credito di imposta sia fruibile da parte degli operatori della intera filiera. Il

perdurare dell'emergenza economica sanitaria ha, infatti, colpito indistintamente tutti i segmenti del mercato del tessile e della moda dalla produzione al commercio.

### **3. Proroga del periodo di sospensione delle attività dell'agente della riscossione (art. 9, comma 1)**

Si accoglie con favore la disposizione che proroga ulteriormente la sospensione dei termini di versamento – con riferimento alle entrate tributarie e non – scadenti nel periodo compreso **dall'8 marzo 2020 al 30 giugno 2021** (anziché dall'8 marzo 2020 al 30 aprile 2021), derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi di accertamento esecutivi. La breve proroga si colloca nel quadro d'interventi mirati a perseguire l'obiettivo di contrastare gli effetti della grave crisi di liquidità che sta gravemente pregiudicando la continuità economica delle aziende più duramente colpite dalle misure restrittive adottate per il contenimento del contagio.

Si osserva, tuttavia, che la misura non può che assumere carattere transitorio, in attesa che sia attuata una più complessa azione di ricognizione e definizione del debito fiscale, complessivamente cumulato, ancorché in parte assorbito all'interno di procedure di definizione agevolata o altre forme di rateizzazione in corso, al fine di consentire una complessiva, sostenibile e più inclusiva procedura di rateizzazione in favore della generalità dei contribuenti.

### **4. Tassazione *capital gain* start up innovative (art. 14)**

La disposizione introduce dei benefici fiscali per le persone fisiche che – al di fuori dell'esercizio dell'attività di impresa – tramite sottoscrizione di capitale sociale, da eseguire entro un periodo predeterminato, acquistano partecipazioni in *start up* innovative e PMI innovative.

Si valuta positivamente tale disposizione, volta al rafforzamento patrimoniale di imprese ad alto contenuto tecnologico, anche nella logica di favorire la transizione digitale. Si ritiene, infatti, che la ricerca e lo sviluppo di tecnologie innovative siano settori fondamentali, su cui investire per una più rapida ripresa economica.

Tuttavia, si osserva che le medesime finalità di sviluppo di nuovi processi mirati a consentire una più efficace ripresa economica possano essere conseguite anche attraverso l'adozione di meccanismi virtuosi di collaborazione tra operatori economici tesi alla valorizzazione di modelli organizzativi di "Rete". Si ritiene, dunque, auspicabile anche in favore dei citati soggetti l'introduzione di un omologo meccanismo di detassazione di somme destinate al patrimonio di Reti di Imprese o forme equipollenti di aggregazione.

### **5. ACE innovativa 2021 (art.19, commi da 2 a 7)**

Si valuta positivamente la disposizione in esame volta a incentivare la patrimonializzazione delle imprese, a fronte di un deterioramento del patrimonio conseguente alle difficoltà economiche dovute alla crisi pandemica in corso, introducendo un rafforzamento dell'ACE per l'anno d'imposta 2021.

Si accoglie, inoltre, con favore la possibilità di usufruire dell'incentivo anticipatamente sotto forma di credito d'imposta, alternativamente all'ordinaria deduzione del rendimento nozionale dal reddito complessivo netto. Al fine di consentire una ragionata pianificazione degli investimenti è auspicabile un'estensione della misura anche al periodo d'imposta in corso al 2022.

## **6. Estensione del limite annuo dei crediti compensabili o rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale per l'anno 2021 (art. 22)**

Si accoglie con favore l'ulteriore incremento, per il 2021, da 1 milione di euro a 2 milioni di euro, del limite annuo dei crediti compensabili, oppure direttamente rimborsabili. Il nuovo limite di 2 milioni consente prioritariamente di assorbire in tempi più rapidi il credito Iva cumulato, dovuto ad acquisti di beni destinati alla rivendita o alla produzione, rimasti invenduti a seguito delle drastiche misure di contenimento del contagio da Covid-19. Tale misura, in previsione dei tempi di ripresa dell'attività produttiva in regime di normalità economica, necessita, tuttavia, di un periodo di applicazione più lungo per esplicare più efficacemente i suoi effetti. È auspicabile, pertanto, che il nuovo limite sia mantenuto anche per le compensazioni operate con riferimento al periodo d'imposta 2022.

## **7. Credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione (art. 32)**

Valutata positivamente la reintroduzione del credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto dei dispositivi di protezione (introdotto dal Decreto Rilancio). Il nuovo credito d'imposta viene riconosciuto, tuttavia, in misura pari al 30%, delle spese inerenti sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021 rispetto al 60% previsto dalla omologa disposizione contenuta nel Decreto Rilancio per il periodo di imposta 2020. Si ritiene, dunque, auspicabile, un innalzamento della stessa misura al 60% ed una estensione dell'arco temporale di riferimento a partire dalle spese sostenute da gennaio 2021, garantendo così continuità della misura.

## **DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO E FORMAZIONE**

L'impianto generale delle nuove misure in materia di lavoro introdotte a sostegno delle imprese è da valutarsi positivamente.

In particolare, relativamente alle previsioni sugli ammortizzatori sociali, si apprezza l'abbassamento a 100 dipendenti della soglia dimensionale per l'accesso al contratto di espansione. Il contratto prevedeva infatti la possibilità di accedere al nuovo contratto soltanto alle aziende che avessero almeno 500/250 dipendenti. Tale norma consente ad una maggiore platea di destinatari di procedere ad esodi incentivati fino a 5 anni dalla pensione e contemporaneamente di procedere a nuove assunzioni con processi di riqualificazione e formazione a supporto del personale dipendente.

In prospettiva, il contratto di espansione potrebbe essere lo strumento principale di gestione della fase post-emergenziale per le imprese come valida alternativa ai licenziamenti collettivi. Per tale motivo si auspica un abbassamento ulteriore della soglia dimensionale, se non addirittura l'eliminazione, per consentire anche a tutte le imprese di piccole e medie dimensioni l'accesso allo strumento per uscire gradualmente dalla crisi, unitamente ad una correlata e generale semplificazione del suo utilizzo. Del resto, il contratto di solidarietà espansiva, strumento precedente e sostituito dal contratto di espansione, non aveva soglie dimensionali di sorta.

Positivamente si valutano, altresì, la previsione della proroga della CIGS per cessazione per le aziende a rilevanza strategica, nonché le disposizioni relative al contratto di rioccupazione e

la decontribuzione per i settori del turismo e degli stabilimenti termali e del commercio in quanto rappresentano al contempo sia forme di abbattimento del costo del lavoro, apprezzabili in una fase di ripresa economica, sia di sostegno all'occupazione.

In generale, va sottolineato che il permanere di disposizioni "emergenziali" di blocco dei licenziamenti costituisce – anche in presenza di una parallela prosecuzione dei sistemi di cassa integrazione senza contribuzione addizionale – un vincolo rilevante ai processi di riorganizzazione delle imprese. Si tratta, dunque, di una questione che rilancia l'esigenza di fondo di un profondo ripensamento e di un adeguato potenziamento dell'agenda delle politiche attive per il lavoro.

Per quanto concerne il contratto di rioccupazione, tuttavia, potrebbe essere utile apportare alcune modifiche al fine di semplificarne l'utilizzo e renderlo più vantaggioso, come, ad esempio, estendere l'arco temporale previsto per la sua attivazione almeno sino al 31 dicembre 2021, e prevedere che il divieto di licenziamento individuale e collettivo nei sei mesi antecedenti e successivi all'assunzione riguardi esclusivamente i lavoratori che svolgono mansioni equivalenti ai lavoratori assunti con incentivo.

Integrano le misure sul lavoro e sulle politiche sociali la proroga del Reddito di emergenza con il riconoscimento di ulteriori 4 quote, la sospensione del c.d. "*decalage*" per la Naspi, la previsione di appositi stanziamenti per il funzionamento ed il potenziamento dell'organico dei Centri per l'Impiego; misure tutte parimenti condivisibili nell'ottica di assicurare forme di sostegno al reddito contingenti necessarie per fronteggiare la crisi pandemica e di rafforzamento delle politiche attive.

In tema di politiche attive si valuta positivamente l'istituzione del fondo denominato "Scuole dei Mestieri", per formare figure professionali richieste dalle imprese nei settori di specializzazione del territorio. Al riguardo, si auspica possano essere incluse anche le professioni del terziario di mercato, a partire dal turismo.

## **DISPOSIZIONI IN MATERIA DI WELFARE**

In tema di misure legate al sistema di welfare, si ritengono positive le ulteriori disposizioni a sostegno dei settori tra i più colpiti dalla crisi, con la riproposizione delle indennità già previste in altri provvedimenti e la concessione di esoneri specifici.

Per quanto riguarda le scadenze contributive per gli iscritti alla Gestione Separata INPS ed alle Gestioni Artigiani e Commercianti è importante che sia stato confermato lo slittamento ad agosto 2021 già comunicato dall'Istituto con il Messaggio n. 1911 del 13 maggio 2021. Bene anche la previsione di uno stanziamento a favore degli Istituti di patronato, che compensa l'impegno straordinario che questi hanno sostenuto nel periodo della pandemia, rendendo possibile l'erogazione tempestiva dei diversi aiuti. Si rende tuttavia necessario un intervento di tipo strutturale avverso l'ormai accertata contrazione del Fondo Patronati – conseguente, sulla base dei dati INPS, alla diminuzione del gettito contributivo – attraverso il ripristino dell'aliquota di finanziamento dello 0,226% originariamente prevista dalla Legge 30 Marzo 2001, n. 152.

## **DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AMBIENTE ED ENERGIA**

### **1. Proroga riduzione degli oneri delle bollette elettriche (art. 5)**

Certamente apprezzabile è la proroga di un ulteriore mese della riduzione delle componenti fisse delle tariffe elettriche (distribuzione, misura ed oneri generali di sistema) in favore delle imprese connesse in bassa tensione diverse dagli usi domestici, anche se non possiamo non evidenziare come le risorse a questo scopo stanziare (150 milioni di euro) siano inferiori rispetto a quelle previste (200 milioni di euro) per ciascuno dei mesi precedenti.

Si tratta, in ogni caso, di una misura che si muove nella giusta direzione sia in quanto diretta a mitigare l'impatto della crisi pandemica su segmenti produttivi che, più di altri, hanno risentito delle restrizioni allo svolgimento delle attività economiche sia perché incide su quelle componenti tariffarie dove più marcati sono gli elementi distorsivi dei prezzi dell'energia. L'auspicio è che si possa quindi valutare di rendere progressivamente strutturali tali misure.

### **2. Agevolazioni Tari (art. 6)**

Sul versante della riduzione dei costi fissi, condivisibili sono gli interventi adottati per la riduzione della tassa sui rifiuti (Tari) in favore delle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle attività. Apprezzabile anche la possibilità riconosciuta ai comuni di estendere le agevolazioni con oneri a carico del proprio bilancio, ovvero utilizzando le risorse assegnate nell'anno 2020 e non utilizzate, escludendo in ogni caso la ripartizione degli oneri a carico della platea degli utenti del servizio rifiuti.

Anche in questo caso segnaliamo tuttavia l'esigenza di un deciso rafforzamento degli stanziamenti previsti che, allo stato, appaiono largamente insufficienti dal momento che le risorse stanziare sono relative all'intero 2021.

### **3. Plastic tax (art. 9)**

Certamente positiva la norma introdotta dall'art. 9, comma 3, che rinvia dal 1° luglio 2021 al 1° gennaio 2022 l'entrata in vigore della *plastic tax*, la tassa del valore fisso di 0,45 centesimi di euro per ogni chilo di manufatti di plastica monouso venduti (cd MACSI) che l'art. 1, commi 634 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, ha introdotto nell'ordinamento nazionale.

## **DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TURISMO E CULTURA**

Il complesso delle misure di interesse per il turismo contenute nel provvedimento – tanto quelle di carattere trasversale quanto quelle specifiche – va nella direzione auspicata.

La quantificazione delle risorse allocate continua tuttavia a non riconoscere pienamente quel ruolo di settore più duramente e più a lungo investito dalla crisi conseguente all'emergenza pandemica che anche il Documento di Economia e Finanza 2021 attribuisce esplicitamente al turismo. Infatti, dopo un 2020 drammatico, nel quale gli indicatori si sono ripresi solo in minima parte durante l'estate per tornare a cadere verticalmente da ottobre in poi, l'avvio dell'anno in corso ha registrato di nuovo, nel primo trimestre, riduzioni di arrivi, presenze e spesa turistica nell'ordine dell'80-85%.

Positivo l'incremento di 100 milioni di euro per il 2021 del **fondo per il sostegno dei Comuni a vocazione montana** di cui all'articolo 3, soprattutto laddove si focalizza l'intervento sulle imprese turistiche, pur in presenza di una norma di definizione di queste

ultime difficilmente perimetrabile, che ripropone l'annosa questione della mancanza – dal 2012 – di un vero e proprio elenco delle attività di questo settore.

Bene anche gli **interventi previsti all'articolo 7**. Al riguardo, si apprezza il rifinanziamento di 150 milioni di euro per l'anno 2021 del Fondo di cui all'art. 182, comma 1 del decreto legge Rilancio, di cui si auspica un ulteriore rafforzamento, anche in ragione del fatto che tale strumento è chiamato a intervenire sulle perdite registrate da un elenco di categorie che ormai comprende quasi tutta la filiera. Positiva anche l'estensione agli investimenti effettuati nel 2022 del credito d'imposta per il miglioramento dell'offerta ricettiva introdotto dall'articolo 10 del decreto legge n.83 del 2014 (Art Bonus), con la previsione di un'autorizzazione di spesa per ulteriori 100 milioni di euro. Un tema, quello della riqualificazione delle strutture dove si svolgono attività del turismo, che va però considerato nel quadro più ampio degli obiettivi del PNRR.

Il **settore della cultura** trova, all'articolo 65 del provvedimento in esame, risposte attese ad alcune importanti questioni. In particolare nella misura riportata al comma 1, con l'incremento complessivo di 167,85 milioni di euro della dotazione 2021 dei fondi di parte corrente e in conto capitale delle emergenze spettacolo, cinema e audiovisivo, ma anche in quella di cui al successivo comma 2, che incrementa di 20 milioni di euro la dotazione del fondo per il sostegno delle librerie, della filiera dell'editoria e delle perdite derivanti dall'annullamento, rinvio o ridimensionamento di spettacoli e mostre per l'emergenza pandemica.

In particolare la prima delle due misure allarga positivamente l'utilizzo della parte corrente del fondo al riconoscimento di contributi sui costi dei test COVID che le attività del settore devono obbligatoriamente sostenere per i propri lavoratori direttamente impegnati nelle attività di spettacolo, anche se si fa notare che appare sottodimensionato il rifinanziamento della ripartizione di parte corrente, determinato in 47,85 milioni di euro.

Positiva la valutazione anche degli altri interventi di riordino e modifica delle disposizioni in tema di compenso copia privata, di esonero, fino al 31 agosto, dal pagamento del canone per l'occupazione temporanea di spazi e aree pubbliche per gli operatori dello spettacolo viaggiante – anche se si chiede di ampliare l'estensione temporale della misura stante, la scarsa efficacia di una norma che andrebbe a incidere su soli due mesi di riapertura effettiva – e in fine di rifinanziamento, per ulteriori 70 milioni di euro nel 2021 del bonus cultura 18App.

## **DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPORTI E MOBILITA'**

In materia di trasporti e mobilità appaiono, in generale, condivisibili gli interventi promossi dal decreto per rispondere ad alcune emergenze del settore, divenute croniche, per effetto dell'emergenza-Covid-19.

Positive le misure in materia di servizi aggiuntivi di trasporto pubblico (art. 51), che prevedono la possibilità di coinvolgimento degli operatori privati dei servizi non di linea, così come quelle per il trasporto ferroviario (art. 73).

Inoltre, in considerazione del perdurare degli effetti negativi generati dalla pandemia, risultano molto positive la proroga degli sgravi contributivi per i lavoratori marittimi imbarcati sulle navi dei collegamenti nazionali minori e la possibilità di utilizzare, anche nel

2021, le risorse stanziare a titolo di indennizzo, per le minori prestazioni di ormeggio rese nei porti (art. 73).

Invero, per offrire una strategia più efficace e completa a sostegno di tutta l'accessibilità del Paese, sia con riferimento alle persone che alle merci, , sarebbero state opportune misure anche in favore di altri comparti, , quali l'autotrasporto di merci o la filiera dei bus turistici, che richiedono urgenti interventi a sostegno della competitività, sui mercati nazionali e internazionali.

## **DISPOSIZIONI VARIE**

Il comparto delle **concessioni di giochi**, con eccezione per il segmento lotterie, ha visto una totale inattività per 11 degli ultimi 15 mesi e si prevede una lenta, progressiva riapertura alla luce delle ultime disposizioni governative e regionali.

Per alleviare le condizioni critiche di liquidità e di gestione che le aziende concessionarie e gli esercenti si trovano a fronteggiare, si rendono necessari alcuni interventi normativi come la non debenza dei canoni concessori per i periodi di mancato esercizio. Più in generale, va valutata l'impossibilità tecnica di realizzare le procedure selettive previste a legislazione vigente e attivate le opportune procedure per l'estensione della durata delle concessioni della raccolta delle scommesse, degli apparecchi da gioco e del bingo, valutando a tale scopo in termini di riequilibrio economico-finanziario una proporzione temporale fondata sulla mancata redditività dall'esercizio delle stesse concessioni dovuta alle normative di sospensione.